

CONTR -

COMUNE DI LEGNANO

REPERTORIO N°

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO
SPORTIVO TENNISTICO "A. BONFIGLIO" TRA IL COMUNE DI LEGNANO
E _____

L'anno, addì del mese di _____ in Legnano
nella residenza municipale sita in Piazza San Magno n° 9,

TRA

il COMUNE DI LEGNANO (C.F. n° 00807960158) rappresentato, ai sensi
dell'art. 50 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune,
dal _____, che interviene nel presente atto in
rappresentanza dello stesso

E

_____ (C.F. n. _____), con sede legale in
Via _____ – _____, rappresentata dal sig.
_____, nato a _____ e residente a _____,
che interviene e stipula il presente atto quale Legale Rappresentante
pro-tempore, d'ora innanzi "Operatore Sportivo - OS",

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) Il Comune di Legnano, proprietario dell'impianto sportivo denominato "A. Bonfiglio" sito in _____, concede all'OS il diritto d'uso di detto

impianto sportivo, nelle parti come meglio risultanti da planimetria

allegata al presente atto con il n. 1, comprensivo di:

- a) n. 3 campi da tennis in terra rossa (n. 2 palloni pressostatici)
- b) Club house al piano primo
- c) n.2 Spogliatoi al piano terra
- d) n.1 magazzino
- e) Area verde esterna

- 2) Modifiche o innovazioni migliorative da parte dell'OS potranno essere eseguite solo dopo aver ottenuto specifiche autorizzazioni da parte dei competenti organi tecnici del Comune.
- 3) Quest'ultimo ha diritto di ritenere quanto eseguito dal gestore, senza alcun obbligo di corresponsione di compenso per le opere eseguite.
- 4) In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'OS del ripristino dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni provocati a strutture o attrezzature dall'esecuzione di lavori eseguiti dall'OS e non preventivamente autorizzati.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1) La presente convenzione ha durata di n. 12 mesi, con decorrenza, una volta sottoscritta, dalla stagione 2026/2027 e sino al termine della stessa al 31.08.2027;
- 2) La convenzione potrà essere prorogata, a discrezione del Comune, per 12 mesi per due volte previo accordo formale tra le parti;
- 3) La convenzione si risolverà di diritto al verificarsi di una delle condizioni seguenti, senza che le parti possano vantare diritti o danni di sorta:
 - a) assunzione dell'impianto in gestione diretta da parte del Comune;

ART. 3 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nella presente convenzione, o la modifica della destinazione d'uso delle infrastrutture previste nell'impianto stesso.
- 2) L'OS utilizzerà la proprietà comunale oggetto della presente convenzione esclusivamente per la propria attività sportiva relativa al gioco del tennis.
- 3) L'uso delle strutture da parte dell'OS per eventuali iniziative non tennistiche – comunque nei limiti dell'agibilità dell'impianto – da comunicarsi al Comune di Legnano almeno 30 giorni prima, dovrà ricevere preventiva approvazione dal Comune, con l'osservanza delle seguenti particolari condizioni:
 - a) acquisizione, a cura ed onere dell'OS ed a proprio nome, di tutte le necessarie autorizzazioni e licenze di pubblica sicurezza, prevenzione incendi, polizia amministrativa, comunali, igienico-sanitarie, ecc. non più tardi del giorno precedente l'inizio dell'iniziativa;
 - b) ottenimento delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per l'eventuale utilizzo di infrastrutture mobili, laddove previste dalla normativa;
 - c) stipulazione di idonea polizza assicurativa, aggiuntiva, se e in quanto necessaria.
- 4) Resta comunque inteso che qualsiasi onere o responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla organizzazione e gestione delle predette iniziative rimane a completo carico dell'OS, comprese le spese per

eventuali interventi di manutenzione, ripristini, ecc. anche di carattere straordinario, resi necessari a seguito dello svolgimento delle iniziative in questione.

ART. 4 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

- 1) L'OS assume direttamente tutti gli obblighi di gestione e conduzione dell'impianto, nessuno escluso. Negli oneri di gestione sono comprese anche tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
- 2) Lo stesso per nessun motivo potrà locare o cedere in tutto o in parte a terzi, a qualsiasi titolo, l'uso degli immobili ad esso concessi col presente atto, senza il consenso scritto del Comune, pena l'immediata risoluzione e la riparazione degli eventuali danni.
- 3) In caso di violazioni, danni e simili commessi da eventuali diversi utilizzatori di fatto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà comunque l'OS sottoscrittore della presente convenzione.

ART. 5 – PUBBLICITA'

- 4) L'OS ha facoltà di effettuare pubblicità con striscioni e altri mezzi simili nell'impianto in uso, in modo compatibile con il corretto utilizzo delle strutture, munendosi preventivamente delle autorizzazioni necessarie e nel rispetto delle norme in materia e previo pagamento dell'imposta di legge.
- 5) E' data facoltà all'OS di sub-concedere a terzi l'esercizio della pubblicità commerciale, segnalando al Comune le generalità e i requisiti dell'eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento.
- 6) Se entro 30 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il terzo e l'OS rispondono

solidalmente verso il Comune del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi con il suddetto esercizio.

7) In linea generale si stabilisce comunque che:

- a) il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori, né poter essere divolto né usato come arma impropria, secondo la normativa applicabile;
- b) l'OS è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

8) l'Amministrazione ha il diritto di far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessario o ad esporre cartellonistica.

ART. 6 – SPAZI AD USO CLUB HOUSE/BAR

1) L'OS potrà gestire in proprio o tramite terzi lo spazio adibito a clubhouse/bar interno all'impianto, nel rispetto delle normative vigenti in materia, commerciali, norme igienico-sanitarie, norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, con incassi introitati dall'avente titolo.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'OS

1) L'OS assume direttamente a proprio carico i seguenti oneri:

- a) custodia (ex art. 2051 c.c.) e vigilanza dell'impianto sportivo e delle attrezzature mediante proprio idoneo personale; l'OS si assume in via

diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione od intervento effettuato, che sia causa di danno a persone e cose, alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature;

- b) manutenzione ordinaria e straordinaria integrale di tutto l'impianto sportivo senza esclusione alcuna;
- c) pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli stabili e strutture concessi in uso (spogliatoi, locali di servizio, servizi igienici, immobile complementari, camminamenti, aree di pertinenza, ecc.);
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
- e) tutte le le utenze (gas, acqua, corrente elettrica, connessioni telefoniche e internet);
- f) Raccolta rifiuti secondo le disposizioni normative comunali e sovracomunali vigenti;
- g) Le eventuali tariffe di igiene urbana;
- h) Tutti gli oneri gestionali diretti e indiretti relativi all'organizzazione delle attività sportive;
- i) Il versamento del canone di € _____ (l'importo verrà fatturato dal Comune di Legnano per i 4/12 entro il 31.12.206 e per i restanti 8/12 entro il 30.07.2027);
- j) Ai sensi dei Decreti Ministeriali 18/03/1996, 19/08/1996, 10/03/1998 ed in generale della normativa in materia di locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi ed analoghe attività, l'OS assume il ruolo di responsabile dell'attività e si impegna a garantire l'esercizio ed il mantenimento di quanto necessario ai fini della sicurezza per tutta la

durata della gestione della struttura, ivi inclusi i conseguenti obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 6 del D.P.R. 151/2011 mediante sottoscrizione della delega di cui all'Allegato A al presente atto.

- 2) Sono inoltre a carico dell'OS tutte le incombenze amministrative derivanti dall'utilizzo della struttura, l'ottenimento di tutte le eventuali ulteriori certificazioni necessarie all'utilizzo specifico, nonché il mantenimento delle condizioni di sicurezza prescritte dalle vigenti normative.
- 3) L'OS è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fra cui quelle specifiche in materia di D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), per l'eliminazione dei rischi derivanti da "interferenza", per l'eliminazione dei quali dovranno essere prese misure organizzative atte a garantire la sicurezza, incluso le verifiche e i controlli previsti dalle vigenti leggi sugli apprestamenti per la prevenzione incendi (estintori, idranti, uscite di sicurezza, ecc.).

ART. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 1) L'OS risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 9/4/2008 n. 81 e si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

- 2) L'OS è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della convenzione.
- 3) Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, l'OS dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa con massimali non inferiori a € 3.000.000,00= (Euro tremilioni/00), ed in particolare:
 - a) a copertura dei danni arrecati alla struttura nel corso della gestione, anche derivanti da atti vandalici;
 - b) contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
 - c) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
- 4) L'OS provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e del Comune di Legnano.
- 5) Nelle polizze di assicurazione dei beni comunali deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Legnano; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'OS.

- 6) Copia di dette polizze assicurative dovrà essere depositata presso gli Uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei premi assicurativi successivi.

ART. 9 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI

- 1) Al personale dipendente ed eventuali soci lavoratori dell'OS impiegati presso l'impianto sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro. L'Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nell'impianto sportivo, nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore. L'Amministrazione potrà comunque risolvere la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili all'OS circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

- 2) Nessun onere è previsto a carico del Comune di Legnano.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

- 1) L'OS è responsabile nei confronti del Comune della diligente conservazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi nonché di tutto quanto è di proprietà comunale e connesso con la gestione dell'impianto e delle strutture concesse, e risponde dei danni che dal

negligente utilizzo o conservazione possano derivare al Comune o a terzi, nessuno escluso.

- 2) Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal non corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture nonché dalla violazione di norme inerenti la sicurezza pubblica, la polizia amministrativa e gli obblighi tributari.

ART. 12 – CAUZIONE

- 1) Per il pieno, effettivo e corretto adempimento ed a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, l'OS ha provveduto a versare la cauzione di € _____(Euro _____), quale cauzione definitiva la quale è stata costituita mediante polizza fidejussoria n° emessa il da – Agenzia, come risulta dal relativo deposito n°

ART. 13 – MANIFESTAZIONI

- 1) Si conviene che l'Amministrazione Comunale potrà inoltre utilizzare l'impianto, per 5 giornate all'anno (operazioni di allestimento/smontaggio impianto escluse) per lo svolgimento di manifestazioni promosse, organizzate od autorizzate dalla stessa, salvo ulteriori giornate richieste dal Comune, compatibilmente con gli impegni sportivi e previo accordo con l'OS.

ART. 14 – CAUSE DI RISOLUZIONE

- 1) La convenzione si considera di diritto risolta, previa semplice comunicazione, nei seguenti casi:

- a) modifica dell'oggetto sociale dell'OS in modo tale da risultare incompatibile con le obbligazioni assunte nella presente convenzione;
 - b) scioglimento dell'OS;
 - c) utilizzo delle strutture in modo difforme da quanto previsto nella convenzione, nonché in tutti gli altri provvedimenti e/o atti esecutivi ad essa in qualsiasi modo riconducibili.
- 2) In caso di reiterati inadempimenti degli specifici obblighi previsti dal precedente art. 7 l'Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici comunali, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Possono, a titolo meramente esemplificativo, essere considerati motivi di risoluzione:
- a) reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria laddove prevista in convenzione;
 - b) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - c) nei casi indicati al precedente art. 9 "Obblighi previdenziali".
- 3) Sono fatti salvi tutti i diritti in ordine al risarcimento del danno eventualmente arrecato nonché all'applicazione da parte del Comune di ogni sanzione amministrativa prevista.

ART. 15 – RECESSO

- 1) L'OS ha la facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi 6. In caso di non rispetto del preavviso l'Amministrazione Comunale provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere

eventualmente realizzate legittimamente e il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

- 2) Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore dell'Amministrazione Comunale, con la conseguente acquisizione delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto a seguito di autorizzazione comunale e previsione di eventuale indennizzo a favore dell'OS.

ART. 16 – PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE

- 1) All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte dell'OS, sarà redatto da parte del competente Ufficio un apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienica ed edilizia della struttura. Contestualmente sarà consegnata anche la documentazione relativa all'agibilità della struttura e relative prescrizioni da parte del Settore OO.PP..
- 2) Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale. L'Amministrazione non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e difetti stessi.
- 3) Alla scadenza della convenzione, o in caso di risoluzione o recesso anticipati dalla stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 17 – CONTROVERSIE

- 1) Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Busto Arsizio, salvo disposizioni di legge non derogabili dalle parti.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

- 1) Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico dell'OS.
- 2) L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € _____.

ART. 19 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

- 1) Il Concessionario prende atto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR".
- 2) Lo stesso dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dal Comune di Legnano, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.
- 3) Il Concessionario prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica

cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt.15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere del Concessionario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati al Comune di Legnano ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

- 4) Ai fini del presente Contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, il Concessionario opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, in virtù di quanto disposto dall'art. 28 del Reg. CE 679/2016.
- 5) Si rileva che il Concessionario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Concessionario di cui all'oggetto del presente contratto. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina al Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle

operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

6) Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato 1: Planimetria